

COMUNE DI NOALE - Città metropolitana di Venezia
Verbale del Collegio dei Revisori del Conto

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO

L'anno 2018, il giorno 27 del mese di novembre,

Il Collegio dei Revisori del Conto del Comune di Noale:

- visto l'art. 5 del CCNL del 01/04/1999, come sostituito dall' art. 4 del CCNL del 22 gennaio 2004 per il personale delle categorie e l'art. 5 del CCNL 23/12/1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 26/02/2006 per il personale dell'area dirigenza del comparto Regioni e Autonomie locali;
- visti gli art. 40 (ed in particolare il comma 3-sexies) e 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, in ordine alla competenza attribuita al collegio dei revisori circa la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

- richiamati i propri pareri espressi in data:

- a) 21 luglio 2017 in relazione alla proposta di deliberazione giuntale di approvazione della programmazione del fabbisogno di personale triennio 2018/2020;
- b) 3 novembre 2017 in relazione alla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del Documento Unico di Programmazione triennio 2018/2020 comprendente la programmazione del fabbisogno di personale per lo stesso periodo temporale;
- c) 6 novembre 2018 in ordine alla proposta di deliberazione giuntale di approvazione di integrazione della programmazione del fabbisogno di personale triennio 2018/2020;

Osservato che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 in data 18/12/2017, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 2 in data 08/01/2018, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2018/2020;
- risulta abrogato l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, legge di stabilità 2016, che prevedeva che *"nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;
- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, di modifica del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124 (legge delega) prevede che *"..... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del*

COMUNE DI NOALE - Città metropolitana di Venezia
Verbale del Collegio dei Revisori del Conto

mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

- che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per il personale delle categorie per l'anno 2018 sono stati formalmente costituiti con le seguenti determinazioni:

- n. 1 dell'8.01.2018;
- n. 2 dell'8.01.2018;
- n. 825 del 20.07.2018;

- che gli importi afferenti a tale fondo, sono stati previsti nel bilancio di previsione 2018/2020;

Richiamata la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria predisposte dal responsabile dell'area economico-finanziario in data 26 novembre 2018, così come redatta ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. n. 165/2001, sulla base dello schema approvato con circolare n. 25/2012 del MEF – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato;

Riscontrato che la costituzione del fondo risorse decentrate, distintamente per la parte stabile e variabile, è stata effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010 e che il limite di spesa del fondo dell'anno 2018 – sezione personale non dirigente – risulta rispettato ai sensi dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017, ovvero non supera il corrispondente ammontare relativo all'anno 2016;

Riscontrato il rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con le risorse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità (art. 31, CCNL 22.01.2004, circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 2.05.2012);

Riscontrato che con la suddetta relazione si attesta il rispetto del principio di attribuzione selettiva delle progressioni economiche orizzontali ex art. 16 CCNL 21/05/2018 e art. 5 del CCNL 31/03/1999, nonché del compenso per incentivi premiali ex art. 17, comma 2, lett. a) CCNL 01/04/1999, mediante applicazione del vigente sistema di valutazione così come confermato in data 22.11.2018;

Confermato che le disponibilità finanziarie rientrano nelle previsioni di spesa complessiva del personale indicate nel D.U.P. e nel bilancio di previsione 2018/2020;

Verificati quindi:

- la compatibilità della spesa con i vincoli di bilancio;
- la coerenza delle singole clausole con il CCNL vigente e le norme di legge in materia;
- la copertura della spesa come risulta dalla relazione tecnico-finanziaria;

Esprime parere favorevole

- in merito alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria predisposte dal responsabile dell'area economico-finanziario in data 26 novembre 2018, così come redatta secondo lo schema contenuto in allegato alla citata circolare n. 25 del 29/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato;

- in ordine alla compatibilità con i vincoli di bilancio, al rispetto della spesa del personale, alla coerenza della costituzione dei fondi con le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del

COMUNE DI NOALE - Città metropolitana di Venezia
Verbale del Collegio dei Revisori del Conto

“Comparto Regioni ed Autonomie Locali personale non dirigente” e delle vigenti disposizioni normative;

Attesta

l'avvenuta verifica che la spesa complessiva trova copertura negli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2018//2020 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 in data 18/12/2017, destinati allo scopo in conformità alla normativa, al CCNL e al sistema di valutazione permanente vigente in questo Ente, dando atto che gli impegni registrati in bilancio per gli importi dei fondi formalmente costituiti saranno oggetto di parziale imputazione (e/o reimputazione) all'esercizio 2019 per la quota esigibile in tale annualità;

Invita

L'Ente a provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del CDDI 2018, della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria e della presente certificazione, oltre a dare corso all'invio degli stessi all'Aran con procedura telematica ai sensi dell'art. 40-bis, comma 5, D.Lgs: 165/2001 e della circolare Aran/Cnel prot. 21279 dell'8.09.2015.

Letto, confermato, sottoscritto il 23 novembre 2018.

*** **

Il Collegio dei Revisori:

Presidente

Rag. Paolo Lorenzoni

Componente

Dott. Roberto Carta

Componente

Dott. Paolo Toffanello